

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1625

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(MOAVERO MILANESI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(TRENTO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(BONAFEDE)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TRIA)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017

*Presentato il 21 febbraio 2019*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

### *1. Finalità.*

L'Accordo in esame ha lo scopo di apprestare un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati,

nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

### *2. Contenuto dell'Accordo.*

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da dodici articoli:

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando

che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Stati.

L'articolo 3 prevede la possibilità di stipulazione di ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

- sicurezza militare e difesa;
- sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa;
- industria militare e della difesa;
- esportazione e importazione di armi nell'osservanza delle rispettive norme nazionali;
- questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;
- medicina, storia ed eventi sportivi militari;
- visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- scambio nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari, conferenze e simposi;
- altre aree e modalità di interesse delle Parti.

L'articolo 4 stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali, con riferimento a:

- navi e relativo equipaggiamento;
- aerei ed elicotteri militari;
- carri armati e veicoli per uso militare;
- armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;
- armi da fuoco e relative munizioni;
- bombe, mine (eccetto quelle anti uomo), missili, siluri e relativi equipaggiamenti di controllo;
- esplosivi e propellenti per uso militare;

sistemi elettronici e videocamere per uso militare e relativi equipaggiamenti;

materiale speciale blindato per uso militare;

articoli speciali per l'addestramento;

strutture ed equipaggiamenti per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

speciali equipaggiamenti per uso militare.

Le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo di equipaggiamento militare e del munizionamento possono realizzarsi nei seguenti modi:

ricerca e sviluppo scientifico;

scambio di esperienze nel campo della tecnologia;

produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti;

supporto alle industrie della difesa e alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

L'articolo 5 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari. Infine, è espressamente stabilito che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 7 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo

Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi da questo, nei casi in cui minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

L'articolo 8 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante con un accordo tra le Parti.

L'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati

L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte mediante negoziazioni e consultazioni, attraverso i canali diplomatici. Durante le consultazioni e le negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso protocolli separati, che saranno parti integranti dell'Accordo, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore con le medesime modalità previste dall'articolo 12.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica per iscritto con cui le Parti, attraverso i canali diplomatici, comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine e avrà durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo, inviando, almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo stesso, una notifica scritta all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici. In caso di risoluzione dell'Accordo, le misure di protezione previste nell'ambito dello stesso continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate, trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classifica di sicurezza non sarà rimossa secondo la procedura stabilita. Inoltre, la risoluzione dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

L'Accordo è sottoscritto in due esemplari originali in lingua inglese, turkmena e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'art. 3 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi dell'invio ad Ashgabat di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ **135,00** al giorno x 2 pers. x 2 notti) € **540,00**

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 103,94 viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 83,15. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 27,72), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 55,43. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 3,78, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 5,98, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 1,96. Sommando tale importo di euro 1,96 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,43, si ottiene l'importo di euro 57,39 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **172,00**. € **172,00**

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 96,31, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 77,05. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,68), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,37 che risulta inferiore alla quota esente di euro 51,65, pertanto, la diaria netta di euro 51,37 si moltiplica per 3 giorni e comporta un onere arrotondato di euro **154,00**. € **154,00**

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € **866,00**

**➤ SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.600,00) per 2 persone +  
maggiorazione del 5% (pari a € 80,00), ai sensi della normativa = € **3.360,00**  
vigente. (€ **1.680,00** x 2)

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 4.226,00**

Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate.

Si precisa, in particolare, che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (art. 3, co.3, lett. b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della difesa (art. 3, co.3, lett. a e c), nonché scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (art. 3, co.3, lett. f), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (art. 3, co.3, lett. d), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (art. 3, co.3, lett. e), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale partecipazione di personale italiano alle predette attività non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata nei limiti della quantificazione degli oneri di missione sopra riportata;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'art.4, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Turkmenistan e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- con riferimento all'art.8, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verificassero le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

- per quanto concerne l'art.6, relativo agli aspetti finanziari, si specifica che:
  - le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto del personale italiano in missione in Turkmenistan, sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'art. 3 dell'Accordo in esame;
  - le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni del personale italiano inviato in missione in Turkmenistan sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
  - in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
  - le eventuali cure di urgenza (art.6, co. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti, protocolli e revisioni (art.11) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 3 dell'Accordo è dunque pari a **euro 4.226** ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Turkmenistan in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Si segnala, inoltre, che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l'unico Accordo vigente con il Turkmenistan in materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'adempimento degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento, attualmente non sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

### PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano riferimenti normativi puntuali.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 29.08.2018

Il Capo dell’Ufficio Legislativo

*Aufano Salinar*

VISTO

Roma,

**15 OTT. 2018**

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

*[Firma]*

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b., 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

# **ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN**

**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE  
DELLA DIFESA**

## **ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Turkmenistan (denominati in seguito la “Parte” o le “Parti”):

- ribadendo il loro impegno alle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale e agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- sulla base del rispetto reciproco per la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale dei propri Stati e della non interferenza negli affari interni dell'altro Stato;
- tenendo in considerazione lo status di neutralità permanente del Turkmenistan;
- tenendo in considerazione l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa delle Parti;
- accomunati dalla condivisa idea che le interazioni nel settore della Difesa rafforzeranno le relazioni tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

### **Articolo 1 Principi e scopi**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse, avverrà in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali delle Parti, al fine di mantenere, promuovere e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

### **Articolo 2 Autorità competenti**

Le autorità competenti per l'attuazione delle previsioni di questo Accordo sono:  
per la Repubblica Italiana – Ministero della Difesa della Repubblica Italiana  
per il Turkmenistan – Ministero della Difesa del Turkmenistan.

### **Articolo 3 Cooperazione Generale**

#### **1. Attuazione**

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere un'Intesa di natura tecnica per l'implementazione della cooperazione militare derivante da questo Accordo, nonché sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa e determineranno il luogo, la data, il numero di partecipanti e le modalità di attuazione delle rispettive attività di cooperazione;
- b. I rappresentanti autorizzati dalle Parti potranno firmare, con il consenso di entrambe le Parti, il Piano annuale di cooperazione.
- c. L'organizzazione e l'attuazione di specifiche attività nel campo della Difesa saranno organizzate e realizzate dalle autorità competenti delle Parti.
- d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in

Italia e in Turkmenistan, per sviluppare ed approvare, ove le Parti lo ritengano opportuno e previo consenso, un'eventuale specifica procedura per integrare e attuare il presente Accordo, nonché eventuali piani di cooperazione tra le Forze Armate delle Parti.

## **2. Aree di cooperazione**

La cooperazione tra le Parti potrà essere attuata nelle seguenti aree:

- a. Sicurezza militare e politica di difesa;
- b. Ricerca scientifica e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- c. Industria militare e di Difesa nonché politiche di approvvigionamento, che rientrano nelle responsabilità delle autorità competenti;
- d. Importazione ed esportazione di armamenti, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali;
- e. Cooperazione nel campo della politica di gestione del personale;
- f. Formazione e addestramento nel campo della Difesa;
- g. Questioni ambientali associate e all'inquinamento dell'ambiente, provocato da attività militari;
- h. Sanità militare;
- i. Storia militare;
- j. Sport militare;
- k. Altri settori inclusi nell'area di interesse di entrambe le Parti.

## **3. Metodi di attuazione**

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà includere le seguenti attività:

- a. Visite ufficiali di delegazioni sia militari che civili;
- b. Scambio di esperienze tra esperti di entrambe le Parti;
- c. Incontri tra rappresentanti della Difesa;
- d. Scambi nell'ambito della formazione e dell'addestramento del personale, nonché scambio di studenti in istituti di formazione militare;
- e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, ad attività di orientamento professionale, a seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, organizzati da istituti militari ed istituti civili della difesa;
- f. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- g. Supporto alle attività commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa;
- h. Eventuali altri metodi di attuazione d'intesa tra le Parti.

## **Articolo 4**

### **Cooperazione nel campo dell'industria della difesa**

#### **1. Categorie di armamenti**

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti militari, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- b. Aeromobili ed elicotteri militari, dispositivi spaziali e relativo equipaggiamento;
- c. Carri e veicoli per uso militare;
- d. Armi da fuoco e relative munizioni;
- e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. Esplosivi e propellenti per uso militare;
- h. Sistemi elettronici e ottici nonché macchine fotografiche e relativo equipaggiamento per uso militare;
- i. Speciali materiali blindati per uso militare;
- j. Materiali specifici per l'addestramento;
- k. Strutture ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. Equipaggiamento speciale per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

#### **2. Modalità di implementazione**

Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. Ricerca scientifica, test e sviluppo;
- b. Scambio di esperienze nel campo della tecnologia;
- c. Produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. Supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza tecnica ed amministrativa, servizi e cooperazione, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

### **Articolo 5** **Proprietà intellettuale**

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

### **Articolo 6** **Aspetti Finanziari**

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
  - a. Le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
  - b. Le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. La Parte ricevente fornirà cure d'urgenza e tutti i servizi medici delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica durante l'attuazione delle attività di cooperazione bilaterale nell'ambito del presente Accordo. Se necessario, la Parte ospitante fornirà altri servizi medici, dato che la Parte inviante ne coprirà i costi.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

### **Articolo 7** **Autorità e Giurisdizione**

1. Le competenti Autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dell'altra Parte, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente.
2. Tuttavia, le competenti Autorità della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - per quanto riguarda:
  - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante;
  - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

### **Articolo 8** **Risarcimento dei danni**

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

### **Articolo 9** **Sicurezza delle informazioni classificate**

1. Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso i canali intergovernativi diretti, approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza o dalle Autorità nazionali designate dalle Parti.
4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di segretezza sono equivalenti e che corrispondono ai livelli di sicurezza stabiliti dagli ordinamenti giuridici delle Parti:

<b>Per la Repubblica Italiana</b>	<b>Corrispondenza (in Inglese)</b>	<b>Per il Turkmenistan</b>
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	AÝRATYN ÄHMIÝETLI
SEGRETO RISERVATISSIMO	SECRET	IÑÑÄN GIZLIN
RISERVATO	RESTRICTED	GIZLIN

5. Le Parti sono tenute, nella gestione delle informazioni classificate ottenute, a prendere le stesse misure di protezione usate per le proprie informazioni classificate, il cui grado di segretezza è correlato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
6. L'accesso alle informazioni classificate è consentito al personale delle Parti, che ha bisogno di tali informazioni per adempiere ai propri doveri per le finalità specificate nello scambio in questione. L'accesso alle informazioni classificate è garantito a tali persone in presenza di un adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi identificati nel presente Accordo.
8. Il trasferimento o la qualsiasi altra divulgazione a terze Parti di informazioni classificate, acquisite o generate nel contesto della cooperazione tra le Parti in conformità con questo Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.

9. Senza pregiudizio all'effetto diretto alle previsioni contenute in questo articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza concluso tra le Parti.

#### **Articolo 10**

##### **Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati attraverso i canali diplomatici. Nel corso di tali consultazioni e negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente Accordo.

#### **Articolo 11**

##### **Protocolli aggiuntivi, emendamenti e programmi**

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi e programmi di attuazione del presente Accordo, sui quali le Parti hanno raggiunto un accordo, saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Protocolli separati che formeranno Parte integrale di questo Accordo.
4. I Protocolli aggiuntivi e gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 12 del presente Accordo.

#### **Articolo 12**

##### **Entrata in vigore, durata e risoluzione dell'Accordo**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo e sarà valido per un periodo indeterminato.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo, inviando almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo una notifica scritta, attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte.
3. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

4. In caso di risoluzione del presente Accordo, le misure di protezione previste nell'ambito del presente Accordo continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classificazione di sicurezza non sarà rimossa secondo la procedura stabilita.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 marzo 2014 in due originali, entrambi nella lingua italiana, turkmena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL  
TURKMENISTAN



**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF  
TURKMENISTAN**

**ON COOPERATION IN THE FIELD OF  
DEFENCE**

## **AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF TURKMENISTAN ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE.**

The Government of the Italian Republic and Government of Turkmenistan (hereinafter referred to as "Party" or "Parties"):

- reaffirming its commitment to the universally recognized norms of international law and the purposes and principles of the United Nations Charter;
- on the basis of mutual respect for sovereignty, independence, territorial integrity of their States and non-interference in the internal affairs of one another;
- taking into account the status of permanent neutrality of Turkmenistan;
- taking into account Italy's membership to the European Union;
- desiring to enhance cooperation between the respective Ministries of Defence of the Parties;
- sharing the common idea that the interaction in the field of defence will strengthen relations between the Parties,

Have agreed as follows:

### **Article 1 Principles and aims**

Cooperation between the Parties, guided by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in accordance with national legislation and international obligations of the Parties to maintain promote and develop cooperation in the field of defence.

### **Article 2 Competent authorities**

The competent authorities in the implementation of the provisions of this Agreement are:  
from Italian Republic – Ministry of Defence of the Italian Republic;  
from Turkmenistan - Ministry of Defence of Turkmenistan.

### **Article 3 General cooperation**

#### **1. Implementation**

- a. On the basis of this Agreement, the Parties may sign the Arrangement of a technical nature for the implementation of military cooperation under this Agreement, as well as to develop annual and long-term programs on bilateral cooperation in the defence sector, and will determine the place, date and number of participants and methods of implementation of the respective activities on cooperation;
- b. Authorized representatives of the Parties with the agreement of both Parties should sign annual Plan of Cooperation;
- c. Organization and implementation of specific activities in the field of defence will be organized and realized by the competent authorities of the Parties;

- d. Possible consultations between the representatives of the Parties will be held by turns in Italy and Turkmenistan, to develop and agree on, if both Parties deem appropriate and give their approval, the possible specific mechanisms to supplement and implement this Agreement, as well as the possible plans for cooperation between the Armed Forces of the Parties.

## **2. Areas of Cooperation**

Cooperation between the Parties may be implemented in the following areas:

- a. Military security and defence policy;
- b. Scientific research and development, logistical support and the acquisition of defence products and services;
- c. Military and defence industry and procurement policies that are within the responsibilities of the competent authorities;
- d. The import and export of armaments, in accordance to respective national laws and regulations;
- e. Cooperation in the field of personnel policy;
- f. Education and training in the field of defence;
- g. Environmental issues associated with environmental contamination due to military activities;
- h. Military medicine services;
- i. Military history;
- j. Military sport events;
- k. Other areas included in the range of interests of both Parties.

## **3. Methods of implementation**

Cooperation between the Parties on defence issues can include the following activities:

- a. Official visits of delegations, both military and civilian;
- b. Exchange of experience between experts of both Parties;
- c. Meetings of defence officials;
- d. Exchanges within the framework of education and training of personnel, as well as student exchanges in military training institutions;
- e. Participation in courses both theoretical and practical, career guidance activities, seminars, conferences, round tables and symposia organized by the military institutions and institutions of civil defence;
- f. Exchanges within the framework of cultural and sport activities;
- g. Support of sales activities related to military products and services in the field of defence;
- h. Any other methods of implementing by the agreement of both Parties.

## **Article 4**

### **Cooperation in the field of defence industry**

#### **1. Categories of armaments**

In accordance with their national laws, to regulate activities related to military equipment, the Parties may agree on possible cooperation in the following categories of armaments:

- a. Ships and related equipment for military use;
- b. Aircrafts and military helicopters, space devices and related equipment;
- c. Tanks and vehicles for military use;
- d. Firearms and associated ammunition;
- e. Medium and large-caliber weapons and associated ammunition;
- f. Bombs, mines (except anti-personnel mines), missiles, torpedoes and associated reconnaissance equipment;
- g. Explosives and propellants for military use;
- h. Electronic and optical systems and cameras, and related equipment for military use;
- i. Special armour material for military purposes;
- j. Special items for training;
- k. Complexes and equipment for production, testing and inspection armament and ammunition;
- l. Special equipment for military use.

Purchases of military products in the interests of the Armed Forces of both Parties shall be carried out pursuant to this Agreement, or during operations taking place directly between the two Parties, or through private companies that are authorized by their Government.

Respective Governments undertake not to export to the third party the acquired materials without the prior consent of the Party that exported these materials.

## **2. Modes of implementation**

Activities in the field of defence industry and procurement policy, research, the development of weaponry and military equipment, can take place in the following formats:

- a. Scientific research, testing and development;
- b. Exchange of experience in the field of technology;
- c. Joint production, modernization and technical services in the areas identified by the Parties;
- d. Support of defence enterprises and public institutions in order to implement cooperation in the production of military products.

The Parties shall provide each other with technical and administrative support, services and cooperation to promote the implementation of this Agreement on the part of industry and / or interested organizations, as well as to support the individual contracts concluded under this Agreement.

## **Article 5**

### **Intellectual property**

The Parties undertake to carry out the procedures necessary to ensure the protection of intellectual property rights, including patents, that are the result of activities carried out under this Agreement, in accordance with national legislation and international agreements of the Parties.

## **Article 6**

### **Financial matters**

1. Each Party undertakes its own costs for the implementation of this Agreement. This applies to:
  - a. Expenses for travel, salary, health insurance, and other expenses, depending on the personnel of each of the Parties by their own rules;
  - b. Expenses for medical or dental services, as well as costs associated with the removal or evacuation of the sick, injured or deceased personnel of each Party.
2. The receiving Party is obliged to provide representatives of the other Party with first aid and all the medical services of its Armed Forces to any person from the personnel of the sending Party requiring medical support during the bilateral cooperative activities under this Agreement. If necessary, the host Party is also required to provide other medical services, given that the sending Party will cover these costs.
3. All activities undertaken under this Agreement shall be financed by the Parties in accordance with the availability of the funds.

## **Article 7**

### **Authority and Jurisdiction**

1. The competent authorities of the receiving Party shall have the right to exercise jurisdiction over military and civil personnel of the other Party in the event that on the national territory of the receiving Party an offense was committed punishable in accordance with the national legislation of the host Party.
2. The competent authorities of the state of the sending Party shall have the right of priority to exercise jurisdiction over the personnel of its own Armed Forces and civilian personnel - if it falls under the law in force in the sending Party - in the following cases:
  - a. When the offenses are a threat to the safety or property of the sending Party;
  - b. When the offense derives from the actions or inactions and as a result of intentional or negligent conduct during the service or in connection with the service.

## **Article 8**

### **Compensation for damages**

1. Compensation for damage caused to the host Party by representatives of sending Party during or in connection with their missions within the framework of this Agreement, will be guaranteed by the sending Party by mutual agreement between the Parties.
2. If the Parties will be jointly responsible for loss or damages caused during the activities under this Agreement, the Parties shall settle that loss or damage by mutual agreement.

**Article 9****Protection of classified information**

1. "Classified information" is any information, action, activity, document, material or any object, to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information that was the subject of an exchange or produced in connection with this Agreement will be used, transmitted, stored, handled and protected in accordance with applicable domestic laws and regulations of the Parties.
3. Classified information shall be transmitted only by direct intergovernmental channels approved by the competent security authority or national authorities designated by the Parties.
4. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification established by national laws and regulations of the Parties.

In the Italian Republic	Equivalent - <i>in English</i> -	In Turkmenistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	AÝRATYN ÄHMIÝETLI
SEGRETO RISERVATISSIMO	SECRET	INÑÄN GIZLIN
RISERVATO	RESTRICTED	GIZLIN

5. The Parties are obliged, in handling the obtained classified information, to take the same measures of protection as are used for their own classified information, the degree of secrecy of which is correlated in accordance with paragraph 4 of this Article.
6. Access to classified information is granted only to persons who require such information to perform their duties for the purposes specified at its exchange. Access to classified information is provided to such persons in the presence of adequate level of security clearance based on national laws and regulations.
7. The Parties undertake to use the classified information only for the purposes that have been identified in this Agreement.
8. The transfer or otherwise disclosure to third Parties of classified information received or generated in the process of cooperation between the Parties in accordance with this Agreement shall be subject to the prior written approval of the competent state security authority of the Party that created the information.
9. Without harm to the direct effect of the provisions contained in this article, further questions in relation to security of classified information that are not included in this Agreement shall be governed by a separate international Agreement on protection of classified information concluded between the Parties.

## **Article 10**

### **Settlement of disputes**

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through consultations and negotiations, through diplomatic channels. During these consultations and negotiations, the Parties shall continue to fulfil their obligations under this Agreement.

## **Article 11**

### **Supplementary protocols, amendments and programmes**

1. Supplementary protocols may be concluded by mutual agreement of both Parties in specific fields where it is possible the implementation of military cooperation with the involvement of the military and civilian agencies, under this Agreement.
2. Supplementary Protocols and programs on implementation of this agreement, that both Parties have agreed upon, shall be elaborated in accordance with national procedures, and shall be restricted to the purposes of this Agreement without contradicting the respective national legislations.
3. If needed this Agreement may be amended or revised by mutual consent of both Parties through separate Protocols that will be integral parts of this Agreement.
4. Supplementary Protocols and amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided for in Article 12 of this Agreement.

## **Article 12**

### **Entry into force, duration and termination of the Agreement**

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels on fulfilment by the Parties of internal procedures necessary for its entry into force, and shall be valid indefinitely.
2. Each Party may terminate this Agreement by sending at least six months prior to it a written notification through diplomatic channels to the other Party.
3. Termination of the Agreement shall not affect ongoing programs and activities under this Agreement unless otherwise decided by the Parties.
4. In the event of termination of this Agreement, the protection measures specified under this Agreement shall continue to apply to classified information transmitted or produced in the process of cooperation of the Parties until the security classification will be removed in accordance with established procedure.

5. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in Rome, on 29<sup>th</sup> March 2014, in two original copies in Turkmen, Italian and English languages, each having equal legal force. In case of divergence in interpretation of the texts of the Agreement, the English text shall prevail.

**For the Government of the  
Italian Republic**

Roberto Ratti

**For the Government of  
Turkmenistan**

[Signature]

PAGINA BIANCA



\*18PDL0051420\*